

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro
Titolo V - Delle società

Art. 2504 Atto di fusione

La fusione deve risultare da atto pubblico [c.c. [2328](#), [2498](#), [2499](#), [2500](#), [2500-bis](#), [2500-ter](#), [2500-quater](#), [2500-quinquies](#), [2500-sexies](#), [2500-septies](#), [2500-octies](#), [2699](#)].

L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.